

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 24 maggio 2021, n. 96

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4 del 12.01.2021 della società DEA Srl, ora volturata in favore della Società Parco Eolico Apricena S.r.l. con sede in Apricena(Fg), relativamente alla Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012, per l’Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12 MWe sito nel Comune di Apricena e delle relative opere di connessione.

Presa d’atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 3 bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020)

IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione “Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico” al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

Rilevato che:

alla Società **ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl” con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n.** con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito nel Comune di Apricena, e delle relative opere di connessione;

alla Società **ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl” con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n.** con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 31 maggio 2018, è stata concessa, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 25/2012, proroga di inizio lavori di 24 mesi, fissando il nuovo inizio lavori il giorno 15 settembre 2020;

con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 21 novembre 2018, l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito nel Comune di Apricena, e delle relative opere di connessione è stata Voltura in favore della Società **“DEA Srl” con sede legale in Apricena, Via Vostok, 17;**

alla Società **DEA Srl” con sede legale in Apricena,** con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 16 maggio 2019, **viene concessa una** ulteriore proroga ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 13 marzo 2021 scomputando il periodo intercorso dalla data di operativa della proroga già concessa, spostando il periodo residuo (pari a circa mesi 18), da utilizzarsi, ove necessari a valle di questa proroga come termine di conclusione dei lavori.

con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 12.1.2021 La sezione non concedeva i termini richiamati nell’art. 3 Bis del decreto legge 7.10.2020 n. 125, successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato d’emergenza in quanto la scadenza del 13 marzo 2021 ricadeva oltre la data del 31 gennaio 2021 di fine dello stato di emergenza mentre ha concesso una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a tutto il 13.03.2022, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012.

con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 23.3.2021 l’Autorizzazione Unica viene volturata in favore della società Parco Eolico Apricena S.r.l.

con nota pec del 29 aprile 2021 acquisita agli atti al prot. n. 4504 del 30 aprile 2021 la società Parco Eolico Apricena Srl comunica il trasferimento delle proprie quote alla Società controllante WEB WINENERGIE AG costituita in Austria e chiede la rettifica della determinazione dirigenziale n. 4/2021 relativamente alla rideterminazione del termine di inizio lavori del 13.3.2021, fissando la scadenza a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria;

Premesso che:

l’art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti

connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20;

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

mentre all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" il co. 1 lett. b) l'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L.159/2020 è oggi così vigente "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Dato atto :

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 4 del 12.1.2021 è stata pubblicata sul BURP n18 del 4.02.2021;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto di Autorizzazione Unica l'ultima data era prevista entro il 13.3.2021;
- che per effetto della modifica dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020 il provvedimento autorizzatorio citato deve ritenersi vigente;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 25/2018 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"..

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 4 del 12 gennaio 2021 nella parte inerente l'applicazione dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 4 del 12 gennaio 2021 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici) la stessa viene confermata con efficacia dalla data di scadenza di 90 giorni "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Di prendere atto del trasferimento delle quote della Società Parco Eolico Apricena alla società controllante WEB WINDENERGIE AG costituita in Austria

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l’inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 25/2018 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “*dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 4 del 12 gennaio 2021 nella parte inerente l’applicazione dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 4 del 12 gennaio 2021 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici) la stessa viene confermata con efficacia dalla data di scadenza di 90 giorni “*dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Di prendere atto del trasferimento delle quote della Società Parco Eolico Apricena alla società controllante WEB WINDENERGI AG costituita in Austria

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all’Albo Telematico
 - o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- al Comune di Apricena;
- alle Società Parco Eolico Apricena Srl, a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Vicario

Dott. Giuseppe Pastore